



CONTRATTO DI INGRESSO

Stipulato fra:

La Fondazione "Casa di Riposo Dott. Giuseppe Pariani" (di seguito denominata Fondazione) con sede in Oleggio (No), Via Dante n. 93 – P. IVA 00991630039, in persona del Presidente Pro-Tempore

e

il/la Signor/a (Ospite)

nato/a a(.....) il, C.F.

e residente in(.....), in via

domiciliato dalla data di ingresso presso questa Fondazione, in qualità di OSPITE della Fondazione per il servizio di

- **R.S.A. dalla data del**

e/o

il/la Signor/a, nato a..... (.....) il

C.F. e residente a(.....)

in via tel. cell.....

e-mail.....

in qualità di rappresentante/tutore/curatore/amministratore di sostegno dell'Ospite come sopra identificato che chiede, in nome e per conto dell'Ospite, le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito denominato rappresentante)

e/o

il/la Signor/a, nato a..... (.....) il

C.F. e residente a(.....)

in via tel. cell.....

e-mail.....

che accetta con la firma del presente contratto di divenire obbligato in solido nella qualità di garante/figlio/parente per l'adempimento delle obbligazioni tutte da esso derivanti (di seguito denominato garante).

(NOTA: per l'inserimento da parte di Consorzi, Comuni, ecc. occorrerà presentare in allegato al presente contratto l'impegno di spesa preventivo e/o comunicazione a riguardo).

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

A seguito dell'accettazione della domanda presentata unitamente alla documentazione clinica richiesta in data, con il presente atto il sottoscritto Ospite chiede il ricovero per sé presso la Fondazione alle seguenti condizioni:

- l'obbligazione economica viene assunta in via solidale dall'Ospite e dal garante che sottoscrive il presente contratto d'ingresso per accettazione ed assunzione solidale delle correlative obbligazioni;
- e/o il **tutore/amministratore di sostegno** chiede in nome e per conto dell'**Ospite** l'ingresso presso la Fondazione in conformità al provvedimento del Tribunale di che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

Il periodo di ricovero è previsto dal..... al.....

(NOTA: in caso di ricovero a tempo determinato, l'eventuale richiesta di **rinnovo** del contratto dovrà avvenire **almeno una settimana prima della scadenza dello stesso**; in caso contrario il contratto si intenderà risolto alla scadenza prevista e la Fondazione si riterrà libera di disporre del posto in questione destinandolo per altre richieste).

La Fondazione ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ASL/Consorzio/Comune.

Art. 2

L'Ospite e/o il garante si obbliga/obbligano al pagamento della retta di ricovero e dichiara/dichiarano di farsi carico inoltre delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera specificate all'art. 4.

Art. 3

L'Ospite e/o il garante, il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire variazioni.

Eventuali variazioni dell'ammontare della retta verranno comunicati con nota R.A.R. agli indirizzi comunicati alla struttura. Dalla data di comunicazione vengono lasciati 20 giorni di tempo per accettazione o meno della modifica.

Art. 4

La retta giornaliera a carico dell'Ospite e/o del garante è di Euro La retta viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione ed è commisurata sulla base delle condizioni fisiche dell'Ospite.

La retta è comprensiva di vitto, alloggio, assistenza medica ed infermieristica, fisioterapia, animazione ed assistenza ausiliaria e comunque tutti i servizi e le prestazioni previsti dalla normativa della Regione Piemonte vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento.

A fronte del pagamento della retta, la Fondazione si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alla stipula ed al mantenimento dell'assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente;
- al rispetto della privacy dell'Ospite ai sensi del GDPR 2018 e smi anche per quanto riguarda la pratica religiosa dove l'Ospite potrà farsi assistere dal Ministro del culto cui appartiene;
- alla predisposizione ed aggiornamento della documentazione sanitaria e socio sanitaria;
- alla diffusione della Carta dei Servizi;
- la Fondazione riconosce agli Ospiti la più ampia libertà di movimento all'interno ed all'esterno della struttura. Non risponde in nessun caso per furto o smarrimento di oggetti, denaro, ecc. Non risponde altresì per lo smarrimento o furto di preziosi (catenine, orologi, braccialetti, anelli, ecc.) che l'Ospite indossa o porti con sé. Non risponde inoltre in caso di smarrimenti di presidi personali (protesi dentarie, apparecchi acustici) per cause dovute a comportamenti degli Ospiti.

La Fondazione si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo da parte dell'utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Fondazione si impegna altresì ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo del presente contratto, derivino dalla DGR DEL 02.08.2013, n. 85-6287 e smi e/o dalla normativa vigente.

Sono invece **esclusi dalla retta** i seguenti servizi:

- visite specialistiche private su richiesta,
- ticket sugli esami di laboratorio ed esami di radiodiagnostica, salvo esenzioni,
- ticket sulle visite specialistiche del SSN,
- trasporti in ambulanza per il trasporto in Ospedali o Case di Cura per visite mediche esterne richieste dall'Ospite o suoi familiari,
- spese per barbiere, parrucchiere, manicure e pedicure,
- ogni altra eventuale spesa di carattere personale.

Art. 5

E' fatto divieto ai familiari degli ospiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: coniuge, figli, nipoti, parenti in genere), conoscenti/visitatori, garante, tutore, curatore, amministratore di sostegno di portare ai medesimi cibo e bevande, medicinali e oggetti facilmente infiammabili.

Art. 6

La Direzione si riserva la facoltà di modificare la disposizione degli Ospiti nelle camere o di effettuare spostamenti da una camera ad un'altra in caso di necessità. Di ciò verrà data comunicazione ai parenti dell'Ospite.

Art. 7

L'Ospite e/o il garante, tutore, curatore, amministratore di sostegno si obbligano nei confronti della Fondazione al **pagamento della retta con cadenza mensile, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese** direttamente presso la Tesoreria dell'Ente – BANCO BPM– **IBAN IT84 K 05034 45540 00000091367**, oppure mediante Bonifico Bancario, con l'indicazione del mese e dell'Ospite per il quale avviene il pagamento della retta oppure direttamente presso la Fondazione mediante bancomat o carta di credito.

Il pagamento della 1° retta dovrà essere effettuato all'atto del ricovero in contanti (secondo i limiti consentiti dalla legge) o con assegno/bancomat/carta di credito direttamente alla Casa di Riposo che ne rilascerà ricevuta proforma.

All'atto dell'ingresso dovrà essere versato anche un deposito obbligatorio (infruttifero) di Euro per le spese escluse dalla retta. Detto deposito non andrà versato mensilmente, bensì ad estinzione dello stesso, previa comunicazione da parte della Segreteria dell'Ente.

Il pagamento della retta decorre dalla data di conferma del posto e/o dalla data di ingresso sino alla data di dimissioni dell'Ospite.

La retta ed ogni sua variazione futura sono da intendersi al netto dei contributi pubblici o provenienti da terzi, vigenti e futuri.

Art. 8

In caso di mancato pagamento nei termini sopra stabiliti, l'Ospite e/o il garante, tutore, curatore o amministratore di sostegno è/sono tenuto/i a corrispondere gli interessi di mora per ritardato pagamento e, comunque, in caso di mancato pagamento entro 30 gg. dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e la Fondazione sarà legittimata a dimettere l'Ospite con preavviso di 15 giorni.

Art. 9

In caso di assenze facoltative e/o ricoveri presso Ospedali e/o cliniche, ecc. non verranno applicate riduzioni di retta, ma verranno decurtati € 7,00 al giorno per i pasti non usufruiti (dal giorno successivo al ricovero e fino al giorno antecedente il rientro in struttura per ricoveri di durata uguale o superiore a 5 giorni). Per la decurtazione dei pasti verrà fatto firmare apposito modulo.

Art. 10

Qualora l’Ospite e/o il garante, tutore, curatore o amministratore di sostegno intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso scritto non inferiore a 15 giorno; in mancanza sarà dovuto un indennizzo pari a 15 giorni della retta giornaliera in vigore.

Resta fermo l’obbligo da parte dell’Ospite e/o il garante, tutore, curatore o amministratore di sostegno di corrispondere le eventuali rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine di ricovero o, in caso di ritardo nell’allontanamento dell’Ospite, fino al giorno di dimissione dello stesso. E’ fatto divieto cedere il contratto a terzi. Le modifiche al presente contratto saranno redatte unicamente in forma scritta e sottoscritte da entrambe le parti.

Art. 11

La Fondazione ha la facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l’Ospite in caso di lesione del rapporto fiduciario tra l’Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della RSA, dando un preavviso scritto non inferiore a 15 giorni.

Art. 12

L’Ospite ed i suoi famigliari si adegueranno alle norme comportamentali ed alle prassi in vigore presso la Fondazione. Dovrà inoltre avere la massima cura della camera assegnatagli, eventuali danni o manomissioni dovranno essere risarciti.

L’Ospite potrà ricevere parenti ed amici durante l’orario stabilito per le visite, usufruendo della propria camera e degli spazi comuni della Fondazione, a condizione di non arrecare disturbo né ai vicini né agli altri Ospiti.

Art. 13

La Fondazione fornirà l’assistenza necessaria all’interno dello stesso. Per l’assistenza fuori dalla Fondazione (es. Ospedali) dovranno provvedere i parenti. Per quanto riguarda le visite mediche presso Ospedali o Ambulatori A.S.L. ecc. e svolgimento di pratiche varie, verranno contattati i parenti o garanti dell’Ospite.

Art. 14

In caso di decesso dell’Ospite, verrà rimborsata la parte della retta non usufruita, trattenendo comunque la cifra forfettaria di € 70,00 per sgombero camera e disinfezione locali e arredi usati dall’Ospite. Per ottenere il rimborso della retta occorre presentare all’Amministrazione una richiesta scritta entro 30 giorni dall’evento.

Art. 15

I parenti dell’Ospite dimesso o deceduto dovranno provvedere al ritiro degli effetti personali dello stesso entro 10 giorni dall’evento, decadendo dopo tale data ogni responsabilità.

Art. 16

Tutte le clausole del presente contratto, sia singolarmente che nel complesso, sono espressamente accettate senza riserva alcuna.

Art. 17

Qualsiasi controversia inerente e/o relativa e/o conseguente al presente contratto è eletto in via esclusiva il foro di Novara.

Le parti prendono atto che la seguente documentazione:

- carta dei servizi
- norme di sicurezza per Ospiti, parenti e dipendenti

sono esposti a disposizione di Ospiti e famigliari.

Oleggio, lì

PER LA FONDAZIONE

L’OSPITE

IL GARANTE

IL TUTORE/CURATORE/A.D.S.

Le parti dichiarano espressamente di aver dato specifica lettura e di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c. gli artt. 1, 2, 3,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 del presente contratto.

Oleggio, lì

PER LA FONDAZIONE

L’OSPITE

IL GARANTE

IL TUTORE/CURATORE/A.D.S.
